Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 102° — Numero 2

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 3 gennaio 1961** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TEL. 650-139 650 841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA — TEL. 841-089 848-184 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 2 dicembre 1960, n. 1588.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Svizzera per evitare la doppia imposizione sulle imprese di navigazione aerea, marittima e lacuale, conclusa in Roma il 31 luglio 1958.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia e la Svizzera per evitare la doppia imposizione sulle imprese di navigazione aerea, marittima e lacuale, conclusa a Roma il 31 luglio 1958.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità dell'articolo 4 della Convenzione stessa.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 dicembre 1960

GRONCHI

FANFANI — SEGNI — TRABUCCHI — ANDREOTTI — SPATARO — JERVOLINO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Convenzione tra l'Italia e la Svizzera per evitare la doppia imposizione sulle imprese di navigazione aerea, marittima e lacuale. (Roma, 31 luglio 1958).

Il Presidente della Repubblica Italiana e il Consiglio Federale Svizzero desiderando concludere una Convenzione allo scopo di evitare la doppia imposizione sulle imprese di navigazione aerea, marittima e lacuale hanno, a tale scopo nominato come loro Plenipotenziari:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

l'on. avv. prof. Alberto FOLCHI, Deputato al Parlamento, Sottosegretario di Stato per gli Affari Esteri;

IL CONSIGLIO FEDERALE SVIZZERO

il dott. Alfredo ESCHER, Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario di Svizzera in Italia;

i quali, dopo essersi comunicati i loro Pieni Poteri ed averli trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

Ai fini di questa Convenzione,

a) l'espressione « esercizio della navigazione aerea, marittima e lacuale » significa attività professionale di trasporto di persone, animali, merci o posta, svolta dal proprietario, dal locatario o noleggiatore di aeronavi o navi;

b) l'espressione « imprese italiane » significa lo Stato italiano e gli enti pubblici italiani sia a carattere nazionale che locale, le persone fisiche domiciliate in Italia e non domiciliate in Svizzera, nonchè le società di capitali o persone costituite conformemente alle leggi italiane e aventi la sede della direzione effettiva nel territorio della Repubblica Italiana;

c) l'espressione « imprese svizzere » significa la Confederazione Svizzera o uno dei suoi Cantoni, le persone fisiche domiciliate in Svizzera e non domiciliate in Italia, nonchè le società di capitali o persone costituite conformemente alle leggi svizzere e aventi la sede della direzione effettiva nel territorio della Confederazione Svizzera.

Art. 2.

1. Il Governo italiano esenta le imprese svizzere da ogni imposta sui redditi provenienti dall'esercizio della navigazione aerea e lacuale come pure sul patrimonio mobile, ivi comprese le aeronavi e navi.

2. Il Consiglio Federale Svizzero, in conformità alle attribuzioni che gli accorda il decreto federale 1° ottobre 1952, che lo autorizza a procedere allo scambio di dichiarazioni di reciprocità sull'imposizione delle imprese di navigazione marittima, interna o aerea esenta le imprese italiane da ogni imposta sui redditi provenienti dall'esercizio della navigazione aerea e lacuale come pure sul patrimonio mobile, ivi comprese le aeronavi e navi.

3. L'esenzione dalle imposte prevista ai paragrafi precedenti si applica altresì alle imprese di navigazione marittima italiane o svizzere, a condizione e nella misura che le navi battano rispettivamente la bandiera italiana o svizzera.

Art. 3.

L'esenzione fiscale prevista ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 2 si applica ugualmente in favore delle imprese italiane e delle imprese svizzere di navigazione

aerea che partecipano a un fondo comune (« pool »), a un esercizio in comune o a un'organizzazione internazionale d'esercizio, limitatamente al patrimonio ed al reddito di dette imprese.

Art. 4.

La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Berna non appena possibile.

Essa entrerà in vigore con lo Scambio degli strumenti di ratifica e si applicherà con effetto retroattivo al 1° ottobre 1952.

Art. 5.

La presente Convenzione, che ha durata indeterminata, potrà essere fatta cessare da ciascuno degli Stati contraenti in qualsiasi momento, purchè venga denunziata almeno sei mesi prima; in tale ipotesi essa non spiegherà più efficacia dal 1° gennaio successivo alla scadenza dei sei mesi.

In fede di che, i Plenipotenziari hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto il loro sigillo.

Fatto a Roma, in doppio esemplare, in lingua italiana, il trentuno luglio millenovecentocinquantotto.

Per la Confederazione Svizzera
ESCHER

Per la Repubblica Italiana
FOLCHI

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SEGNI

LEGGE 12 dicembre 1960, n. 1589.

Modificazione all'articolo 6 della legge 23 febbraio 1952, n. 101, istitutiva dell'Ente per la valorizzazione dell'Isola d'Elba.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il numero 6) dell'articolo 6 della legge 23 febbraio 1952, n. 101, è sostituito dal seguente:

« 6) da 5 rappresentanti delle imprese industriali, commerciali, agricole, alberghiere, artigianali dell'Isola, nominati dal prefetto di Livorno, su designazione delle organizzazioni di categoria esistenti ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 dicembre 1960

GRONCHI

FANFANI — SCELBA — COLOMBO — FOLCHI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 12 dicembre 1960, n. 1590.

Estensione delle disposizioni della legge 30 giugno 1956, n. 775, istitutiva di un « ruolo speciale transitorio ad esaurimento » presso il Ministero degli affari esteri.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le disposizioni della legge 30 giugno 1956, n. 775, sono estese agli impiegati locali assunti, in base al regio decreto 18 gennaio 1943, n. 23, dalle Rappresentanze diplomatiche e consolari dopo il 4 giugno 1944 e non oltre il 31 dicembre 1956 tra i cittadini italiani residenti all'estero, i quali dopo il 28 ottobre 1922 siano stati perseguitati a seguito dell'attività politica da loro svolta contro la dittatura fascista, e siano pertanto espatriati. Lo stesso beneficio è concesso agli impiegati locali coniugi o vedovi di perseguitati, che siano pur essi espatriati.

Il beneficio di cui al precedente comma è attribuito agli impiegati locali suddetti, in servizio al momento dell'entrata in vigore della precitata legge del 30 giugno 1956, n. 775, anche se posteriormente licenziati per compiuti limiti di età, purchè abbiano compiuto o compiano dieci anni di servizio utile ai fini della pensione, compreso il servizio non di ruolo, da riscattare ai sensi dell'articolo 13 della suddetta legge 30 giugno 1956, n. 775. Il periodo di servizio maturato, agli effetti del trattamento di quiescenza, da tali impiegati all'atto del loro collocamento a riposo per limiti di età, viene considerato equivalente, se inferiore a 20 anni di servizio pensionabile.

Gli impiegati interessati dovranno, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, presentare domanda al Ministero degli affari esteri, chiedendo la cennata estensione di cui ai commi precedenti.

Art. 2.

Il riconoscimento della qualifica prevista dal primo comma dell'articolo 1 è devoluto alla Commissione istituita dall'articolo 8 della legge 10 marzo 1955, n. 96, integrata, a questi effetti, da un rappresentante del Ministero degli affari esteri.

Art. 3.

Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge faranno carico sui capitoli n. 6 e n. 45 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per il corrente esercizio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 dicembre 1960

GRONCHI

FANFANI — SEGNI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 12 dicembre 1960, n. 1591.
Disposizioni concernenti l'affissione e l'esposizione al pubblico di manifesti, immagini, oggetti contrari al pudore o alla decenza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Chiunque fabbrica, introduce, affigge od espone in luogo pubblico od aperto al pubblico disegni, immagini, fotografie od oggetti figurati comunque destinati alla pubblicità, i quali offendono il pudore o la pubblica decenza, considerati secondo la particolare sensibilità dei minori degli anni diciotto e le esigenze della loro tutela morale, è rispettivamente punito a norma degli articoli 528 e 725 del Codice penale.

Si applica la pena di cui all'articolo 725 del Codice penale anche quando disegni, immagini, fotografie od oggetti figurati rappresentano scene di violenza atte ad offendere il senso morale o l'ordine familiare.

Art. 2.

Quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'Autorità giudiziaria, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono eseguire il sequestro di detti disegni, immagini, fotografie od oggetti figurati, procedendo immediatamente, e non oltre le ventiquattro ore, alla denuncia al procuratore della Repubblica.

Se questi non lo convalida entro le ventiquattro ore successive, il sequestro si intende revocato e privo di ogni effetto.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 dicembre 1960

GRONCHI

FANFANI — FOLCHI — GONELLA — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 17 dicembre 1960, n. 1592.
Concessione di un contributo di cinquanta milioni di lire al Comitato italiano di servizio sociale per l'organizzazione della X Conferenza internazionale di servizio sociale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' concesso al Comitato italiano di servizio sociale, con sede in Roma, via Monte Giordano, 36, costituito il 23 novembre 1948 con rogito del notaio dottor Riccardo Pongelli, Rep. n. 21934 - (Reg. Uff. atti pubblici 15 dicembre 1948 al n. 8207 vol. 35) - quale ente organizzatore della X Conferenza internazionale di servizio sociale, indetta dalla International Conference of Social Work, con sede in New York, e per sopperire alle spese della Conferenza stessa, un contributo di lire cinquanta milioni.

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvederà mediante riduzione di pari importo del fondo speciale inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1960-1961, destinato a fare fronte ad oneri di carattere straordinario dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 dicembre 1960

GRONCHI

FANFANI — TAVIANI — GONELLA — SULLO —

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 22 dicembre 1960, n. 1593.
Norme integrative ed interpretative della legge 1° luglio 1955, n. 638, sulla previdenza del personale delle aziende private del gas.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 9, primo comma, della legge 1° luglio 1955, n. 638, contenente norme per la previdenza del personale delle aziende private del gas, s'interpreta nel senso che sono obbligatoriamente iscritti al Fondo gli impiegati ed operai, sia attualmente in servizio sia di futura assunzione, addetti ai servizi di produzione e distribuzione del gas ed ai servizi tecnici, amministrativi, contabili ed accessori relativi ai medesimi, dipendenti da tutte le aziende che erano già iscritte, prima della emanazione della predetta legge, all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti delle aziende private del gas, di cui all'articolo 2 della legge stessa, comprese quelle che oltre al servizio di sola produzione del gas svolgevano e svolgono altre attività industriali e commerciali, anche se prevalenti.

Art. 2.

Debbono essere iscritti al Fondo di cui alla legge 1° luglio 1955, n. 638, anche i lavoratori di cui all'articolo precedente dipendenti da aziende private del gas istituite dopo l'emanazione della stessa legge e che per

atto di concessione amministrativa producono e distribuiscono o soltanto distribuiscono gas manifatturato alla cittadinanza per usi civili.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1960

GRONCHI

FANFANI — SULLO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 luglio 1960, n. **1594.**

Approvazione dello statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduta la legge 7 febbraio 1958, n. 88;

Veduta la richiesta in data 2 agosto 1958 del commissario governativo dell'Istituto superiore di educazione fisica di Roma, intesa ad ottenere l'approvazione dello statuto dell'Istituto anzidetto;

Sentito il parere della sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' approvato lo statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di Roma, annesso al presente decreto e firmato, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 luglio 1960

GRONCHI

MEDICI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1960
Atti del Governo, registro n. 132, *foglio n.* 130. — VILLA

Statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di Roma

TITOLO I
Finalità dell'Istituto

Art. 1.

L'Istituto superiore statale di educazione fisica, con sede in Roma, istituito ai sensi dell'art. 22 della legge 7 febbraio 1958, n. 88, è una scuola specializzata per lo studio dell'educazione fisica e delle attività sportive ed ha per scopo:

a) di promuovere il progresso delle scienze applicate all'educazione fisica;

b) di fornire la cultura scientifica e tecnica necessaria alla preparazione ed al perfezionamento professionale di coloro che intendono dedicarsi all'insegnamento dell'educazione fisica ed agli impieghi tecnici nel campo sportivo.

L'Istituto ha due sezioni: una maschile ed una femminile.

Art. 2.

L'Istituto superiore statale di educazione fisica di Roma è di grado universitario. Esso è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa, didattica e disciplinare nei limiti stabiliti dalla legge 7 febbraio 1958, n. 88, e dalle norme di cui al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni. L'Istituto è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Agli insegnamenti delle discipline elencate nel successivo art. 19 si provvederà mediante incarichi.

L'Istituto dispone:

a) di impianti e attrezzature tecniche ginnico-sportive;

b) di gabinetti scientifici;

c) di un gabinetto sanitario;

d) di una biblioteca.

Art. 3.

Il corso di studi dell'Istituto superiore statale di educazione fisica è triennale.

L'Istituto provvede alla preparazione scientifica e didattica degli allievi per mezzo dei corsi teorici e pratici per il necessario addestramento individuale e per la specifica preparazione scientifica, culturale e tecnica in riferimento con le varie attività ginnico-sportive.

Al termine degli studi gli allievi che hanno frequentato i corsi accademici e superato i relativi esami conseguono il diploma di educazione fisica.

L'Istituto può inoltre conferire altri diplomi ed attestati specifici a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui al successivo art. 22.

TITOLO II
Autorità accademiche

Art. 4.

Le autorità accademiche alle quali spetta il governo dell'Istituto secondo le norme di cui agli articoli seguenti sono:

a) il direttore;

b) il Consiglio di amministrazione;

c) il Consiglio direttivo;

d) il Consiglio dei professori.

Art. 5.

Il direttore dell'Istituto è eletto a maggioranza di voti dal Consiglio direttivo e deve essere scelto tra i componenti del Consiglio stesso che siano professori universitari di ruolo, incaricati nell'Istituto.

Dura in carica per un triennio accademico e può essere rieletto.

Al direttore dell'Istituto è attribuita un'indennità di carica fissata dal Consiglio di amministrazione nei limiti delle norme vigenti sulle indennità di carica normale e supplementare per i rettori delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria.

Art. 6.

Il direttore:

a) ha la rappresentanza legale dell'Istituto;

b) conferisce in nome della legge ed in virtù dei poteri derivantigli dalla carica i diplomi e gli altri titoli conseguiti nell'Istituto e ne autorizza il rilascio;

c) provvede al governo generale dell'Istituto e vigila sul funzionamento delle sezioni e degli uffici;

d) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, il Consiglio direttivo e il Consiglio dei professori;

e) dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Consiglio direttivo e prende i provvedimenti di urgenza riferendone al Consiglio di amministrazione e rispettivamente al Consiglio direttivo nella prima successiva adunanza;

f) esercita le attribuzioni che gli sono demandate dalle norme del presente statuto e del regolamento interno;

g) conferisce annualmente l'incarico, mediante apposita convenzione da approvarsi dal Ministero della pubblica istruzione, ad un medico addetto al servizio sanitario;

h) alla fine di ogni anno redige e trasmette al Ministero della pubblica istruzione una relazione riassuntiva dell'attività didattica e scientifica dell'Istituto.

In caso di assenze o di impedimento il direttore può delegare a sostituirlo uno dei professori componenti il Consiglio direttivo.

Il direttore può delegare qualcuno dei componenti del Consiglio dei professori ad esercitare particolari funzioni indicandole esplicitamente nella delega.

Art. 7.

Il Consiglio di amministrazione si compone:

a) del direttore dell'Istituto che lo presiede;

b) del rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

c) dell'intendente di finanza;

d) di un rappresentante del Ministero del tesoro;

e) di tre professori, eletti dal Consiglio direttivo fra i suoi componenti;

f) di un delegato di ciascuno degli enti che concorrono al mantenimento dell'Istituto con un contributo annuo non inferiore a L. 10.000.000.

Alle riunioni del Consiglio di amministrazione interviene il dirigente tecnico con voto consultivo.

Esercita le funzioni di segretario il segretario amministrativo dell'Istituto.

I membri di diritto del Consiglio di amministrazione durano in carica per un triennio accademico e possono essere riconfermati; gli altri membri durano in carica un triennio semprechè continuino a far parte degli organi che li hanno designati o si verifichino le condizioni previste dalla lettera *e*) ed anch'essi possono essere riconfermati.

Art. 8.

Il Consiglio di amministrazione:

a) ha il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Istituto;

b) delibera sul bilancio preventivo e sul rendiconto consuntivo;

c) delibera sugli atti da promuovere ed esperire per la trasformazione e l'incremento del patrimonio dell'Istituto;

d) approva entro il mese di giugno, su proposta del Consiglio direttivo, il conferimento e la conferma degli incarichi di insegnamento, nonchè il comando dei professori ordinari di educazione fisica per le funzioni di dirigente tecnico e per gli insegnamenti del gruppo tecnico addestrativo;

e) delibera relativamente agli atti per l'applicazione dello stato giuridico ed al trattamento economico del personale con l'osservanza delle norme, delle condizioni e dei limiti previsti dalle leggi e dal presente statuto;

f) delibera i provvedimenti disciplinari a carico del personale;

g) approva, su proposta del Consiglio direttivo, il bando di concorso per l'ammissione ai corsi dell'Istituto secondo il numero dei posti determinato annualmente dal Ministero della pubblica istruzione;

h) propone al direttore la nomina del medico addetto al servizio sanitario dell'Istituto;

i) istituisce corsi di preparazione, di aggiornamento, di perfezionamento e di specializzazione nelle varie discipline contemplate dal piano di studi, in conformità delle norme di cui al testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, nonchè i corsi speciali di educazione fisica di cui al successivo art. 22 del presente statuto;

l) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono state demandate dal presente statuto.

Il Consiglio di amministrazione è convocato ordinariamente ogni tre mesi e straordinariamente sempre che occorra.

L'ordine del giorno è comunicato per iscritto ai consiglieri almeno cinque giorni prima, salvo casi di urgenza.

Per la validità delle adunanze è richiesto l'intervento della metà più uno dei consiglieri.

Le deliberazioni si intendono approvate quando abbiano ottenuto la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Il Consiglio di amministrazione, alla fine di ogni anno redige e trasmette al Ministero della pubblica istruzione una relazione riassuntiva delle attività dell'Istituto.

Art. 9.

Il Consiglio direttivo si compone:

a) del direttore, che lo presiede;

b) dei professori incaricati presso l'Istituto superiore di educazione fisica che siano professori universitari di ruolo;

c) di professori incaricati d'insegnamento da almeno un quinquennio presso l'Istituto superiore di educazione fisica eletti a maggioranza assoluta dal Consiglio dei professori in numero pari a quello dei componenti di cui alla lettera *b*); tali membri, semprechè insegnanti presso l'Istituto stesso durano in carica per un triennio accademico e possono essere rieletti.

Alle riunioni del Consiglio direttivo interviene il dirigente tecnico dell'Istituto.

Le funzioni di segretario sono esercitate dal segretario amministrativo dell'Istituto.

Art. 10.

Il Consiglio direttivo:

a) ha il governo didattico, tecnico e disciplinare dell'Istituto;

b) elegge il direttore dell'Istituto ed i tre professori che faranno parte del Consiglio di amministrazione, secondo il disposto degli articoli 5 e 7;

c) delibera sulle norme e sui regolamenti interni per il funzionamento, l'ordinamento didattico e disciplinare dell'Istituto;

d) delibera sui programmi degli insegnamenti;

e) propone le modifiche dello statuto;

f) propone al Consiglio di amministrazione la stampa delle eventuali pubblicazioni scientifiche e didattiche dell'Istituto;

g) propone al Consiglio di amministrazione, entro il mese di giugno, la conferma od il conferimento degli incarichi di insegnamento, di cui almeno tre relativi a materie fondamentali del gruppo scientifico-culturale dovranno essere affidati a professori universitari di ruolo, nonchè il comando dei professori ordinari di educazione fisica per le mansioni di dirigente tecnico e per gli insegnamenti del gruppo tecnico addestrativo;

h) richiede al Consiglio di amministrazione il conferimento o la conferma degli incarichi agli assistenti;

i) stabilisce, di volta in volta, la durata, il programma e le modalità di partecipazione e di svolgimento dei corsi di preparazione, di aggiornamento, di perfezionamento e di specializzazione, nonchè dei corsi speciali di cui all'art. 22;

l) delibera sulla composizione delle Commissioni per gli esami di profitto e di diploma;

m) esercita l'autorità disciplinare sugli studenti e delibera sulle domande da essi presentate per quanto attiene alla carriera scolastica;

n) esercita tutte le altre funzioni che gli sono demandate dal presente statuto.

Il Consiglio direttivo è convocato ordinariamente ogni tre mesi e straordinariamente sempre che occorra.

L'ordine del giorno è comunicato ai consiglieri per iscritto almeno cinque giorni prima, salvo casi di urgenza.

Per la validità delle adunanze è richiesto l'intervento della metà più uno dei consiglieri.

Le deliberazioni si intendono approvate quando abbiano ottenuto la maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del direttore dell'Istituto.

Art. 11.

Il Consiglio dei professori si compone di tutti i professori dell'Istituto ed è convocato dal direttore dell'Istituto che lo presiede.

Art. 12.

Il Consiglio dei professori:

a) elegge i professori che fanno parte del Consiglio direttivo secondo quanto disposto dal precedente art. 9, lettera *c*);

b) propone annualmente il numero degli incarichi di assistenti entro i limiti di spesa da stanziare annualmente in bilancio;

c) approva l'orario delle lezioni, formula le proposte per il piano di studi, per la propedeuticità degli esami, per le affinità delle materie in vista degli esami a gruppo, dà parere su qualsiasi argomento di carattere generale concernente l'ordinamento didattico e disciplinare dell'Istituto;

d) esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dal presente statuto e dal regolamento.

Art. 13.

Il dirigente tecnico —

In esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio direttivo, il dirigente tecnico:

a) ha la direzione tecnica di tutte le attività del gruppo tecnico-addestrativo, ne coordina gli insegnamenti ed organizza e regola le esercitazioni ginnico-sportive;

b) ha la vigilanza sul funzionamento degli stabilimenti e sulle attrezzature ginnastiche e sportive dell'Istituto e regola il loro impiego e funzionamento;

c) esercita il controllo disciplinare sugli studenti e sul personale ausiliario dell'Istituto addetto alle attività ginnico-sportive, proponendo ai competenti organi accademici l'adozione di eventuali provvedimenti disciplinari;

d) provvede alla formazione ed alla speciale preparazione dei gruppi rappresentativi dell'Istituto in occasione di saggi, manifestazioni, incontri ginnastici e sportivi;

e) provvede all'attuazione dei programmi tecnico-addestrativi-didattici per i corsi di preparazione e di perfezionamento che a norma dell'art. 1 del presente statuto sono riservati a coloro che intendono dedicarsi agli impieghi tecnici nel campo sportivo;

f) organizza le esercitazioni, l'addestramento e le manifestazioni anche in località fuori della sede normale dell'Istituto;

g) riferisce al direttore sull'andamento delle attività e dei servizi che rientrano nella sua competenza, gli sottopone i piani di lavoro relativi all'attività ginnico-sportiva e lo tiene informato sull'andamento didattico e sul grado di preparazione relativamente al gruppo tecnico-pratico.

TITOLO III

Ordinamento degli studi

Art. 14.

L'ammissione all'Istituto si ottiene in seguito a concorso per titoli e per esami per il numero dei posti determinato annualmente dal Ministero della pubblica istruzione.

Art. 15.

Il bando di concorso da emanarsi annualmente entro il mese di maggio e da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione indica il numero dei posti messi a concorso per i giovani di ambo i sessi e stabilisce i limiti di età, di statura e le modalità delle prove d'esame e le altre norme relative all'ammissione.

Per essere ammessi al concorso i candidati debbono, inoltre, possedere un titolo di istruzione media di secondo grado, valido per l'immatricolazione ai corsi di laurea universitari o di diploma di licenza degli Istituti tecnici femminili.

Non sono ammessi al concorso coloro che dal titolo di studio prodotto per l'ammissione risultino esonerati dalla prova di educazione fisica e coloro che risultino riformati o rivedibili per il servizio militare.

Art. 16.

Il concorso comprende:

a) una visita medica collegiale intesa ad accertare la idoneità specifica in rapporto alle attività tecnico addestrative che si svolgono nell'Istituto;

b) un gruppo di prove pratiche di valutazione fisico-sportiva;

c) una prova scritta di cultura generale;

L'inidoneità alla visita medica esclude dall'ammissione alle prove pratiche; il mancato superamento delle prove pratiche esclude dall'ammissione alla prova scritta.

La Commissione giudicatrice è nominata ogni anno dal direttore che la presiede coadiuvato da tre vice presidenti da lui nominati che, a loro volta, sono preposti rispettivamente:

a) alla Sottocommissione per la visita medica;

b) alla Sottocommissione per la prova di valutazione fisico-sportiva;

c) alla Sottocommissione per la prova scritta.

Le Sottocommissioni, ove sia opportuno, potranno suddiversi in Collegi distinti, ognuno dei quali costituito da almeno tre componenti.

La graduatoria dei candidati che hanno raggiunto la idoneità in base all'esito complessivo delle prove è stabilita dalla Commissione giudicatrice plenaria presieduta dal direttore.

I giudizi di dette Sottocommissioni e della Commissione plenaria sono inappellabili.

L'ammissione all'Istituto viene effettuata secondo l'ordine della graduatoria fino alla concorrenza dei posti messi ogni anno a concorso.

Art. 17.

L'ammissione dei candidati al primo anno potrà ritenersi definitiva trascorsi due mesi dalla data dell'inizio ufficiale dei corsi. Nel caso che il Consiglio direttivo ritenesse a suo insindacabile giudizio di non dare luogo alla conferma, è tenuto a darne comunicazione entro il termine suddetto all'interessato restituendo le tasse eventualmente versate.

Art. 18.

Gli insegnamenti sono impartiti con lezioni teoriche, con esercitazioni e con addestramenti individuali e collettivi per l'apprendimento delle tecniche necessarie alla pratica ginnico-sportiva.

Essi si distinguono in due gruppi:

a) scientifico-culturale;

b) tecnico-addestrativo.

Art. 19.

Materie d'insegnamento:

A) *Gruppo scientifico-culturale.*

Gli insegnamenti del gruppo scientifico culturale sono i seguenti:

SEZIONE I

1) anatomia umana applicata all'educazione fisica (1° e 2° anno);
2) antropologia e antropometria (2° e 3° anno);
3) biologia generale con elementi di chimica e di fisica (1° anno);
4) dottrina delle costituzioni umane ed endocrinologia (2° anno);
5) fisiologia umana applicata all'educazione fisica (1° e 2° anno);
6) igiene generale (2° anno);
7) medicina applicata allo sport e pronto soccorso (2° e 3° anno);
8) psicologia (3° anno);
9) cinesiologia correttiva e rieducativa (3° anno);
10) idroclimatologia (3° anno);
11) igiene della scuola e degli sports (3° anno).

Gli insegnamenti della prima sezione hanno carattere istituzionale e si intendono applicati all'educazione fisica, alle attività ginnico sportive ed ai problemi biologici ad esse collegati.

L'insegnamento di cinesiologia correttiva e rieducativa sarà affidato per incarico ad un cultore di clinica ortopedica.

SEZIONE II

1) lingua e letteratura italiana (1° anno);
2) pedagogia generale e differenziale (2° e 3° anno);
3) storia dell'educazione fisica e degli sports (2° e 3° anno);
4) istituzioni di diritto pubblico (3° anno);
5) lingua francese, lingua tedesca, lingua inglese, con esercitazioni; una lingua a scelta dello studente (1° e 2° anno).

Gli insegnamenti delle due sezioni scientifico-culturali non potranno oltrepassare le 15 ore settimanali.

Il direttore dell'Istituto ha il compito di raccogliere i programmi dei corsi predetti e di proporre all'approvazione del Consiglio direttivo un piano organico e coordinato dei diversi programmi corrispondenti alle finalità dell'Istituto.

B) *Gruppo tecnico-addestrativo*:

Gli insegnamenti del gruppo tecnico-addestrativo sono i seguenti:

1) teoria e metodologia delle attività motorie (1°, 2° e 3° anno);
2) tecnica generale dell'educazione fisica (1° e 2° anno);
3) tecnica e pratica ginnastica:
   ginnastica educativa (1°, 2° e 3° anno);
   ginnastica ritmico-moderna (femminile 1°, 2° e 3° anno);
4) tecnica e pratica sportiva:
   atletica leggera (1°, 2° e 3° anno);
   attrezzistica (1°, 2° e 3° anno);
   nuoto e tuffi (1° e 2° anno);
   giuochi sportivi: pallacanestro; pallavolo (1° e 2° anno);
   scherma (maschile 1° e 2° anno);

5) esercitazioni di tirocinio didattico (1° e 2° anno);

6) ginnastica correttiva (2° e 3° anno);

7) ginnastica e giuochi per l'infanzia (3° anno);

8) legislazione, regolamentazione e organizzazione ginnico-sportivo-assistenziale, con esercitazioni (1° e 2° anno);

9) teoria della musica e solfeggio con esercitazioni: (maschile 1° anno; femminile 1° e 2° anno);

10) ginnastica per minorati psicofisici e sensoriali (3° anno);

11) cinematografia didattica ginnico-sportiva (3° anno).

Le esercitazioni integrative saranno dirette alla conoscenza dei vari sports: scherma; sci; pattinaggio sul ghiaccio; schettinaggio; tiro a segno; atletica pesante; pugilato; lotta giapponese; canottaggio; equitazione; motorizzazione; giuochi sportivi (palla base, calcio, rugby, tennis, palla a nuoto, ecc.); salvamento e soccorso in acqua; giornalismo sportivo.

Tutti gli insegnamenti pratici si svolgono separatamente e con programmi differenziati per la sezione maschile e femminile e comprendono oltre alle esercitazioni addestrative anche lezioni di tecnica e di didattica relative alle singole specialità ginnastiche e sportive.

Il Consiglio direttivo determinerà le ore di lezione e di esercitazioni di ogni singola materia e la propedeuticità degli esami.

Durante il triennio potranno essere svolti in sede idonea corsi destinati agli sports invernali e nautici.

Un mese del triennio sarà impiegato quale tirocinio di tecnica organizzativa presso colonie, campeggi, corsi estivi e possibilmente integrato da viaggi di istruzione in Italia e all'estero.

Alle esercitazioni integrative si aggiungono lezioni settimanali di canto corale.

Art. 20.

La frequenza ai corsi ed alle esercitazioni è obbligatoria.

Gli esami di profitto riguardano le discipline dei gruppi scientifico-culturale e tecnico-addestrativo di cui all'art. 19.

Per le esercitazioni integrative non sono previsti esami.

Per essere ammesso agli esami di profitto lo studente deve avere frequentato regolarmente i corsi ed avere raggiunto durante l'anno, almeno i 3/4 delle presenze sia alle lezioni sia alle esercitazioni e semprechè le assenze siano motivate da impedimento legittimo e giustificato.

Data la necessità che l'addestramento individuale proceda per gradi, lo studente che è respinto per non avere superato le prove pratiche in due insegnamenti tecnico-addestrativi compresi nelle voci 3) e 4) del «Gruppo *B*» (Art. 19) non è ammesso all'iscrizione dell'anno successivo.

Per essere ammesso all'esame di diploma lo studente deve avere superato presso l'Istituto gli esami di profitto in tutti gli insegnamenti, secondo il piano di studi riportato all'art. 19.

Art. 21.

L'esame di diploma consiste in:

a) svolgimento di una lezione pratica di educazione fisica su argomenti pratici del gruppo tecnico-addestrativo;

b) discussione orale su una dissertazione scritta riguardante un argomento attinente ad una delle materie di insegnamento. L'argomento sarà scelto dal candidato sei mesi prima ed approvato dall'insegnante della materia;

c) trattazione orale di 2 tesine a scelta del candidato su materie diverse da quelle riguardanti la dissertazione scritta.

TITOLO IV

Funzionamento dell'Istituto

Art. 22.

Oltre i corsi normali l'Istituto organizza: corsi di preparazione, di aggiornamento e di perfezionamento per gli impieghi tecnici in attività sportive; scuole e corsi di specializzazione in una delle discipline comprese nel piano di studio di cui all'art. 19; speciali corsi di educazione fisica e sportiva per enti e per Corpi militari, qualora vengano richiesti.

L'organizzazione e funzionamento dei corsi di cui al precedente comma, non debbono comportare nuovi oneri per il bilancio dell'Istituto.

Art. 23.

Il calendario dell'anno accademico è fissato dalle disposizioni ministeriali. Il Consiglio direttivo può, per giustificati motivi, apportare variazioni al calendario suddetto in modo da permettere, durante la stagione estiva, il completamento della preparazione professionale di cui al successivo art. 25.

Art. 24.

Gli insegnamenti teorici possono essere impartiti agli allievi ed allieve a sezioni unite. Gli insegnamenti e le esercitazioni ginnico sportivi vengono invece impartiti separatamente per la sezione maschile e per quella femminile con programmi differenziati e da insegnanti dello stesso sesso degli allievi.

Per le esigenze delle esercitazioni pratiche e degli addestramenti individuali ogni sezione si suddivide in reparti costituiti, di massima, di trenta allievi ciascuno.

Le esercitazioni pratiche e gli addestramenti individuali hanno luogo presso gli stadi e gli edifici ginnico-sportivi in disponibilità dell'Istituto; le esercitazioni integrative possono svolgersi anche in altre sedi e in località dotate delle apposite attrezzature.

Art. 25.

Per il completamento della preparazione professionale e tecnico-organizzativa degli allievi, questi potranno trascorrere un periodo estivo presso colonie e campeggi.

Art. 26.

Gli allievi sono tenuti a fornirsi a proprie spese del corredo sportivo prescritto secondo quanto verrà disposto dal regolamento interno dell'Istituto.

Art. 27.

Per esigenze delle attività pratiche e tecnico-amministrative, funziona, secondo le disposizioni del regolamento interno, un servizio sanitario giornaliero per l'accertamento dello stato di salute degli allievi, per le eventuali prestazioni di pronto soccorso e per il controllo dell'idoneità degli allievi specie quando abbiano subito malattie ed infortuni, o che rientrino nell'Istituto dopo periodi di assenza. In base ai risultati degli accertamenti sanitari viene regolata l'attività fisico-addestrativa degli allievi visitati.

Art. 28.

L'Istituto provvede ad assicurare contro gli infortuni tutti gli allievi i quali sono tenuti a corrispondere il relativo premio di assicurazione.

Tutte le spese di carattere sanitario sono a carico degli allievi, salvo quelle previste dalla polizza di assicurazione o prestate in occasione di pronto soccorso.

Art. 29.

Le lesioni traumatiche, le affezioni morbose e tutte le altre affezioni somatiche o psichiche che eventualmente possono verificarsi durante i corsi, qualora siano tali da determinare deformazioni morfologiche o riduzioni della funzionalità, o minorazioni dell'idoneità all'insegnamento, comportano l'allontanamento definitivo dall'Istituto su deliberazione inappellabile del Consiglio direttivo.

La tubercolosi ed altre gravi malattie danno luogo allo immediato allontanamento dall'Istituto con analoga deliberazione.

Gli eventi traumatici e morbosi degli allievi che si verificassero durante la loro permanenza nell'Istituto non implicano la responsabilità dell'Istituto stesso.

Art. 30.

Presso l'Istituto può essere disposto con apposito regolamento un internato sia maschile che femminile che assicuri agli studenti vitto e alloggio.

Annualmente e tempestivamente saranno determinati il numero dei posti messi a disposizione e le condizioni richieste per l'ammissione all'internato.

L'eventuale organizzazione e funzionamento dell'internato di cui al presente articolo non debbono comportare oneri per il bilancio dell'Istituto.

TITOLO V
Professori

Art. 31.

Gli insegnamenti del gruppo scientifico-culturale sono affidati per incarico ai sensi dell'art. 22 della legge 7 febbraio 1958, n. 88, con le modalità indicate ai precedenti articoli 8 e 10.

Ai professori cui è conferito l'incarico ai sensi del precedente comma sarà corrisposta dal Consiglio di amministrazione una retribuzione nella misura e con le limitazioni previste dall'art. 21 della legge 18 marzo 1958, n. 311.

Art. 32.

Gli insegnamenti del gruppo tecnico-addestrativo sono conferiti per incarico secondo le modalità dei precedenti articoli 8 (lettera *d*) e 10 (lettera *g*) a professori diplomati in educazione fisica, abilitati all'insegnamento e che abbiano particolare preparazione di carattere culturale, tecnico e didattico, necessaria per un insegnamento di grado superiore.

Al personale di cui al presente articolo si applicano per quanto non previsto dal presente statuto le disposizioni vigenti per gli insegnanti non di ruolo di educazione fisica degli Istituti e Scuole di istruzione secondaria.

La retribuzione sarà tuttavia ragguagliata al coefficiente 271.

Gli insegnamenti del gruppo tecnico addestrativo possono altresì essere affidati a professori ordinari di educazione fisica del ruolo degli Istituti d'istruzione secondaria con le modalità ed alle condizioni previste dal successivo art. 33.

Art. 33.

La funzione di dirigente tecnico di cui all'art. 13 sarà affidata per ogni anno accademico ad un professore ordinario di educazione fisica del ruolo degli Istituti d'istruzione secondaria che a tal fine è comandato presso l'Istituto con decreto del Ministro per la pubblica istruzione su proposta del Consiglio direttivo, approvata dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto stesso.

Alla spesa relativa provvede direttamente ed a proprio carico l'Istituto il quale è tenuto altresì a versare al Ministero della pubblica istruzione l'importo dei contributi e delle ritenute sul trattamento economico previsti dalla legge.

Si osservano in quanto applicabili le altre disposizioni contenute negli articoli 56, 57 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 34.

Le esercitazioni integrative di cui al precedente art. 19 sono affidate dal Consiglio di amministrazione mediante apposita convenzione ad istruttori specializzati.

Art. 35.

I professori hanno l'obbligo di osservare l'orario scolastico prestabilito per le lezioni e le esercitazioni, secondo le esigenze connesse con il particolare carattere dell'Istituto; di partecipare alle commissioni per gli esami di profitto e di diploma, nonchè di adempiere alle funzioni accademiche ed a quelle connesse cui siano chiamati.

I professori del gruppo tecnico-addestrativo inoltre hanno l'obbligo di seguire i reparti durante le esercitazioni fondamentali ed integrative anche quando per le esigenze di addestramento o di preparazione professionale e tecnico-organizzativa si trasferiscono temporaneamente in sedi o località diverse da quelle abituali.

Art. 36.

Ove un professore sia per legittimi motivi impedito di attendere alle mansioni del suo ufficio per un periodo di tempo che si presume non superiore a due mesi, il direttore, sentito il Consiglio direttivo, provvede alla temporanea sostituzione.

TITOLO VI
Assistenti

Art. 37.

Il personale assistente addetto all'Istituto superiore di educazione fisica, si distingue in:

a) assistenti straordinari;

b) assistenti volontari.

Gli assistenti collaborano sotto la direzione del professore della materia, alla ricerca scientifica, alla attività didattica ed a quella addestrativa.

Il Consiglio di amministrazione in rapporto alle disponibilità di bilancio determina annualmente, sentito il Consiglio direttivo, il contingente numerico degli assistenti straordinari che potranno essere assegnati alle cattedre di insegnamento. Detto contingente non potrà in ciascun anno superare le otto unità.

Gli assistenti saranno assegnati preferibilmente alle cattedre di insegnamenti fondamentali biennali per i quali siano previste esercitazioni secondo il regolamento interno; l'assegnazione è disposta dal Consiglio direttivo.

L'assistente straordinario è nominato annualmente dal direttore su proposta del professore titolare dell'insegnamento cui l'assistente è stato assegnato, sentito il Consiglio di amministrazione.

Gli assistenti volontari sono nominati dal direttore su proposta del professore ufficiale della materia e sentito il Consiglio direttivo.

TITOLO VII
Studenti - Esami - Tasse

Art. 38.

L'iscrizione al 1° anno dell'Istituto avviene in seguito a concorso per titoli ed esami secondo quanto disposto dai precedenti articoli 14, 15, 16 e 17.

Art. 39.

La domanda di ammissione all'esame di concorso redatta in carta legale indirizzata al direttore dell'Istituto deve essere presentata alla segreteria non più tardi del 31 ottobre di ciascun anno.

Essa deve indicare:

a) cognome, nome;

b) residenza della famiglia ed indirizzo esatto;

c) elenco dei documenti che accompagnano la domanda.

La domanda deve essere corredata:

a) dalla ricevuta del versamento delle tasse di concorso;

b) dal certificato di nascita in bollo;

c) dal certificato penale rilasciato dall'autorità competente in epoca non anteriore a tre mesi dalla data della domanda di ammissione;

d) dai documenti comprovanti la posizione militare dei candidati, rilasciati dall'autorità militare competente dai quali risulti che non sono state emesse dichiarazioni di rivedibilità o di riforma al servizio militare;

e) dal titolo originale di studi medi prescritto per l'ammissione, ovvero del certificato provvisorio che dovrà essere sostituito nel corso dell'anno e prima degli esami col titolo originale;

f) da due fotografie recenti, su fondo bianco, formato 6 × 9 per la tessera universitaria e per il libretto di iscrizione;

g) da altra fotografia (uguale a quelle precedentemente indicate) firmata, incollata su carta legale ed autenticata.

Art. 40.

Gli stranieri, gli italiani non appartenenti alla Repubblica e i cittadini italiani residenti all'estero, possono, tramite le autorità competenti, essere ammessi all'esame di concorso per l'iscrizione all'Istituto qualora abbiano conseguito all'estero un titolo di studio che sia riconosciuto equivalente ai titoli di cui all'articolo 15 del presente statuto e presentino gli altri documenti di cui al precedente art. 39.

Sull'ammissione all'esame decide il direttore, previo giudizio del Consiglio direttivo sulla regolarità e sulla equipollenza dei titoli conseguiti all'estero.

Art. 41.

L'Istituto può consentire la frequenza temporanea ai suoi corsi agli stranieri che, tramite le autorità competenti, ne facciano esplicita richiesta, siano in possesso di titolo di studio riconosciuto idoneo dal Consiglio direttivo, siano stati dichiarati idonei alla visita medica da parte dell'Istituto, abbiano versato i contributi stabiliti dal Consiglio di amministrazione ed osservino, nel periodo della loro permanenza, le norme regolamentari e disciplinari prescritte.

Ad essi non può essere rilasciato alcun diploma ma solo un certificato di frequenza con la specificazione della relativa durata.

Art. 42.

L'esame di concorso di ammissione si dà in una sola sessione nel periodo stabilito dal Consiglio direttivo.

Gli esami di profitto e di diploma si svolgeranno secondo le modalità previste dagli articoli 20 e 21 del presente statuto e dalle norme vigenti nell'Università.

Art. 43.

Le punizioni che le autorità accademiche possono infliggere, secondo la gravità delle circostanze, al fine di mantenere la disciplina, sono:

a) ammonizione;

b) rimprovero scritto;

c) interdizione temporanea da uno o più corsi;

d) sospensione da uno o più esami di profitto per una delle due sessioni;

e) esclusione temporanea dall'Istituto per un periodo non superiore a 3 anni con conseguente perdita delle sessioni di esami.

l'ammonizione è fatta verbalmente dal direttore sentito lo studente nella sua discolpa;

il rimprovero scritto è comunicato dal direttore dopo avere sentito lo studente nella sua discolpa;

le punizioni di cui alle lettere *c*), *d*) ed *e*) sono inflitte dal Consiglio direttivo in seguito a relazione del direttore.

L'allievo deve essere informato del provvedimento disciplinare a suo carico almeno 10 giorni prima di quello fissato per la seduta del Consiglio direttivo; può presentare le sue difese per iscritto e chiedere di essere udito dal Consiglio stesso.

Delle punizioni di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) deve essere data notizia ai genitori o al tutore dello studente; dell'applicazione della sanzione di cui alla lettera *e*) viene data comunicazione a tutti gli Atenei della Repubblica.

Tutte le sanzioni disciplinari sono registrate nella carriera scolastica dello studente e vengono conseguentemente trascritte sui fogli di congedo.

Art. 44.

Le tasse, sopratasse e contributi sono dovuti dagli studenti, per quanto non previsto dal presente statuto, nella misura stabilita dalla legge 18 dicembre 1951, n. 1551. La tassa di diploma è devoluta all'Erario.

La tassa di ammissione al concorso è fissata nella misura di L. 3000.

Per quanto riguarda le modalità di versamento e gli esoneri, totali e parziali, delle tasse, sopratasse e contributi dovuti, si applicano le disposizioni previste dalla suddetta legge 18 dicembre 1951, n. 1551.

Art. 45.

L'allievo che interrompe o abbandona per qualsiasi motivo gli studi non ha diritto alla restituzione delle tasse e sopratasse pagate.

Art. 46.

Gli studenti che non sono in regola col pagamento delle tasse e sopratasse non possono essere ammessi agli esami e non possono ottenere certificati relativi alla loro carriera scolastica.

Art. 47.

Gli studenti di disagiate condizioni economiche sono dispensati dal pagamento delle tasse, sopratasse e contributi di ogni specie a norma delle vigenti disposizioni in materia.

Art. 48.

La dispensa di cui all'articolo precedente non è concessa nè allo studente cui sia stata inflitta, nel corso dell'anno, una punizione, nè a quello che si trovi nelle condizioni di fuori corso o ripetente.

TITOLO VIII

Patrimonio

Art. 49.

Ai sensi dell'art. 26 della legge 7 febbraio 1958, n. 88, l'Istituto superiore statale di educazione fisica di Roma ha l'uso gratuito degli immobili già di pertinenza delle Accademie di Roma e di Orvieto di cui alla legge 22 maggio 1939, n. 866 ed ha la proprietà del materiale mobile delle Accademie stesse.

Art. 50.

Tutti i beni mobili, le dotazioni dei gabinetti scientifici, delle palestre e degli impianti ginnico-sportivi, della biblioteca, già acquistati dall'Istituto superiore di educazione fisica anteriormente all'entrata in vigore della legge 7 febbraio 1958, n. 88, si intendono intestati all'Istituto superiore di educazione fisica di Roma che provvederà alla loro manutenzione ordinaria.

TITOLO IX

Amministrazione

Art. 51.

L'Istituto provvede al raggiungimento dei suoi fini:

a) con le rendite del suo patrimonio;

b) con il contributo annuo a carico del bilancio dello Stato;

c) con contributi di enti e di privati;

d) con i proventi delle tasse e sopratasse scolastiche di qualsiasi natura corrisposti dagli studenti;

e) con i proventi dei diritti di segreteria, delle pubblicazioni e di eventuali prestazioni ed opere che sotto qualsiasi titolo l'Istituto può eseguire ed essere chiamato a compiere.

Art. 52.

L'esercizio finanziario ha inizio con il 1° novembre di ciascun anno ed ha termine il 31 ottobre dell'anno successivo.

Il Consiglio di amministrazione delibera sul bilancio preventivo nel mese di giugno e sul rendiconto consuntivo nel mese di dicembre.

Il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo sono comunicati, per conoscenza, al Ministero della pubblica istruzione.

Il rendiconto consuntivo è trasmesso alla Corte dei conti per la dichiarazione di regolarità.

Art. 53.

Nel bilancio di previsione le entrate e le spese sono distinte per capitoli ed articoli.

Degli stanziamenti più importanti è data dimostrazione con apposito allegato.

Al rendiconto consuntivo devono essere uniti:

a) la copia del conto corrente, relativo all'esercizio, esistente presso l'Istituto bancario cui è affidato il servizio di tesoreria;

b) un elenco analitico delle anticipazioni avute;

c) uno stato riassuntivo dei beni mobili ed immobili di pertinenza dell'Istituto, desunto dalle variazioni avvenute nella consistenza degli inventari.

Al conto consuntivo è annessa una relazione sui risultati non solo economici, ma anche morali della gestione.

Art. 54.

Il servizio di cassa dell'Istituto sarà affidato ad un Istituto di credito di diritto pubblico con deliberazione del Consiglio di amministrazione.

TITOLO X

Del personale dell'Istituto

Art. 55.

Le carriere, le qualifiche e la dotazione organica del personale di segreteria, tecnico ed ausiliario, sono stabiliti dalla tabella *A*) annessa al presente statuto, firmata dal Ministro per la pubblica istruzione e dal Ministro per il tesoro.

Art. 56.

Il segretario amministrativo sovraintende, in conformità delle disposizioni del direttore e delle autorità accademiche a tutti i servizi amministrativi e contabili ed ha la direzione degli uffici della segreteria.

Art. 57.

Alle esigenze del personale salariale si provvede con operai assunti e disciplinati secondo le disposizioni in vigore per gli operai dello Stato.

La dotazione organica, le qualifiche del personale salariato sono stabiliti dalla tabella *B*) annessa al presente statuto firmata dal Ministro per la pubblica istruzione e dal Ministro per il tesoro.

Art. 58.

I posti annessi alle qualifiche iniziali della carriera direttiva amministrativa, della carriera di concetto di ragioneria, delle carriere esecutive d'ordine e tecnica e della carriera del personale ausiliario sono conferiti dal Consiglio di amministrazione, in seguito a pubblico concorso, da espletarsi con l'osservanza delle norme e modalità stabilite per il personale statale di carriera e qualifica corrispondenti.

Per lo stato giuridico, la progressione gerarchica ed il trattamento economico di attività a qualsiasi titolo del personale appartenente alle predette carriere dell'Istituto si osservano, in quanto applicabili e salvo quanto disposto dal comma successivo, le disposizioni vigenti in materia per il personale statale di carriera e qualifica corrispondenti.

Al segretario amministrativo è attribuito all'atto della nomina in ruolo lo stipendio annesso a coefficiente 229; il medesimo consegue gli stipendi relativi ai coefficienti 271 e 325 dopo rispettivamente due e tre anni di effettivo servizio prestato con il coefficiente immediatamente inferiore.

Al predetto segretario è attribuito lo stipendio annesso al coefficiente 402 — previo esame di idoneità — al quale egli è ammesso dopo almeno 12 anni di effettivo servizio prestato nella carriera di appartenenza.

Il posto di ragioniere della carriera di concetto di ragioneria è conferito mediante esami di idoneità, a cui sono ammessi i dipendenti dell'Istituto appartenenti alla qualifica immediatamente inferiore della medesima carriera con almeno dodici anni di effettivo servizio prestato nella carriera stessa.

Art. 59.

I posti previsti dalla tabella *B*, annessa al presente statuto, sono conferiti dal Consiglio di amministrazione, in seguito a pubblico concorso da espletare con l'osservanza delle norme e delle modalità stabilite per i salariati dello Stato delle categorie similari.

Art. 60

Al personale di ruolo dell'Istituto verrà assicurato un trattamento di quiescenza mediante contratto con l'Istituto nazionale delle assicurazioni.

Per gli effetti del trattamento medesimo resta fissato che l'Istituto concorrerà nel versamento dei contributi annui con un premio corrispondente al 9 per cento dello stipendio e della tredicesima mensilità corrisposti al personale il quale a sua volta, per il medesimo fine rilascerà sugli emolumenti stessi una somma corrispondente al 7 per cento del loro importo.

Il trattamento di quiescenza previsto nel presente articolo tiene luogo dell'indennità di anzianità.

NORME TRANSITORIE

Art. 61

Nella prima applicazione del presente statuto il commissario governativo dell'Istituto superiore di educazione fisica convoca tutti i professori universitari di ruolo con incarico di insegnamento da almeno 5 anni presso l'Istituto stesso e il dirigente tecnico in carica per eleggere il direttore secondo il disposto dell'art. 10.

Art. 62.

Nella prima attuazione del presente statuto i posti di organico previsti per le qualifiche iniziali delle singole carriere stabilite con la tabella *A* annessa allo statuto medesimo sono conferiti mediante concorsi per titoli ed esame da espletare tra il personale che alla data di pubblicazione del decreto di approvazione di detto statuto trovasi da almeno sei mesi in servizio effettivo presso l'Istituto ed abbia esercitato per tale periodo funzioni proprie della carriera cui appartengono i posti da conferire e sia in possesso del titolo di studio e degli altri requisiti prescritti per accedere alle carriere stesse prescindendosi dal limite massimo di età.

Il personale di cui al precedente comma che non consegue comunque la sistemazione in organico può essere trattenuto in servizio presso l'Istituto quale avventizio con il trattamento economico non eccedente quello fissato per il corrispondente personale statale.

In dipendenza del trattenimento in servizio del predetto personale devono essere lasciati vacanti nelle carriere corrispondenti alla categoria di parificazione del personale stesso tanti posti di qualifica iniziale quante sono le unità del personale trattenuto.

Art. 63.

Fino a quando l'Istituto non potrà usufruire pienamente di tutti gli immobili ad esso destinati a norma della legge 7 febbraio 1958, n. 88, art. 26, ed attualmente occupati da altri enti, le attività comprese nel gruppo tecnico addestrativo continueranno a svolgersi presso gli impianti ginnico-sportivi del Foro Italico e gli insegnamenti compresi nel gruppo scentifico culturale presso l'Istituto di anatomia umana normale della Università di Roma.

Art. 64.

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa richiamo alle disposizioni legislative regolamentari concernenti le Università e gli Istituti superiori statali in quanto applicabili.

Visto: d'ordine del Presidente della Repubblica

Il ministro per la pubblica istruzione
MEDICI

TABELLA « A »

Coefficiente	QUALIFICHE DELLO STATO	QUALIFICHE DELL'ISTITUTO	Numero dei posti
	Carriera direttiva amministrativa		
402	Direttore di Sezione	Segretario amministr.	
325	Consigliere di 1ª classe		
271	Consigliere di 2ª classe		
229	Consigliere di 3ª classe		1
			1
	Carriera di concetto di ragioneria		
271	Ragioniere	Ragioniere	1
229	Ragioniere aggiunto	Ragioniere aggiunto	1
202	Vice ragioniere	Vice ragioniere	
			2
	Carriera esecutiva d'ordine		
229	Primo archivista	Primo archivista	1
202	Archivista	Archivista	2
180	Applicato	Applicato	6
157	Applicato aggiunto	Applicato aggiunto	
			9
	Carriera esecutiva tecnica		
229	Tecnico	Tecnico	2
202			
180			
157			
			2
	Carriera del personale ausiliario		
151	Uscieri	Uscieri	3
151	Bidelli	Bidelli	7
			10
		Totale	24

Visto, *il Ministro per la pubblica istruzione*
MEDICI

Visto, *il Ministro per il tesoro*
TAVIANI

TABELLA « B »

Coefficiente	QUALIFICHE		Numero dei posti
	DELLO STATO	DELL'ISTITUTO	
	Ruolo organico dei salariati		
167	Operai specializzati di 1ª categoria	Operai specializzati di 1ª categoria con qualifica: « Addetti alla manutenzione delle attrezzature ginniche sportive »	3
151	Operaio di 3ª categoria	Operaio comune di 3ª categoria	1
		Totale	4

Visto, *il Ministro per la pubblica istruzione*
MEDICI

Visto, *il Ministro per il tesoro*
TAVIANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 luglio 1960.

Determinazione del contingente numerico dei salariati non di ruolo in servizio presso il Ministero del commercio con l'estero, per l'esercizio finanziario 1960-61.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 26 febbraio 1952, n. 67;

Vista la legge 2 gennaio 1958, n. 3;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio in data 26 agosto 1959, registrato alla Corte dei conti il 22 ottobre 1959, registro n. 8 Presidenza, foglio n. 114, con il quale è stato determinato in due unità il numero dei salariati non di ruolo che il Ministero del commercio con l'estero è autorizzato a mantenere in servizio per il periodo dal 1° luglio 1959 al 30 giugno 1960;

Ritenuta la necessità di continuare ad avvalersi per l'esercizio 1960-61 dell'attività dei due salariati non di ruolo (temporanei) attualmente in servizio;

Vista la proposta del Ministro per il commercio con l'estero di concerto col Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il Ministero del commercio con l'estero è autorizzato a mantenere in servizio per l'esercizio 1960-61 due salariati non di ruolo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 luglio 1960

Il presidente del Consiglio dei Ministri
TAMBRONI

Il Ministro per il commercio con l'estero
MARTINELLI

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° dicembre 1960
Registro n. 5 Presidenza, foglio n. 383

(8135)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 dicembre 1960.

Nomina, per un quadriennio, dei membri del Comitato consultivo dell'Ente nazionale per le Tre Venezie.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 9 della legge 27 novembre 1939, n. 1780, concernente la trasformazione dell'Ente di rinascita agraria per le Tre Venezie in Ente nazionale per le Tre Venezie;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 206;

Visto il proprio decreto 18 dicembre 1955, con il quale veniva provveduto alla nomina, per un quadriennio, dei membri del Comitato consultivo dell'Ente;

Visti i propri successivi decreti 13 novembre 1956, 28 settembre 1957 e 14 giugno 1958, con i quali sono state apportate modifiche alla composizione nominativa del Comitato suddetto;

Visto l'art. 9 della legge 31 marzo 1955, n. 240, concernente « l'erogazione di cinque miliardi di lire all'Ente nazionale per le Tre Venezie, per l'esecuzione di un programma di trasformazione fondiaria e di stabile sistemazione produttiva dei profughi dai territori della Venezia Giulia amministrati o posseduti dalla Repubblica popolare federativa jugoslava »;

Visto il proprio decreto 26 aprile 1955, con il quale si provvedeva alla integrazione del Comitato, mediante la nomina di due membri aggiunti;

Ritenuto che, per decorso quadriennio di durata in carica, il Comitato suindicato deve essere rinnovato;

Viste le designazioni formulate ai sensi dell'art. 9 della menzionata legge 27 novembre 1939, n. 1780, dai Ministeri dell'interno, del tesoro e dell'agricoltura e foreste;

Decreta:

Art. 1.

Sono nominati, per un quadriennio, membri del Comitato consultivo dell'Ente nazionale per le Tre Venezie i signori:

Olivieri Sangiacomo dott. Vittorio e Merlin avvocato Giuseppe, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Marfisa dott. Gaetano, in rappresentanza del Ministero dell'interno;

Casorati dott. Pier Renato, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Benedetti dott. Alessandro, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e foreste.

Art. 2.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 della legge 31 marzo 1955, n. 240, il predetto Comitato consultivo è integrato dai signori Ramani dott. Nicolò e Gonan dott. Giovanni, in rappresentanza dei profughi.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1960

FANFANI

(8184)

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1960.
Integrazione della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Belluno.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315;
Vista la legge 12 luglio 1951, n. 560;
Vista la legge 29 dicembre 1956, n. 1560;
Vista la deliberazione n. 345 del 24 ottobre 1960, con la quale la Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Belluno ha proposto, ai sensi dell'art. 1 della citata legge 29 dicembre 1956, n 1560, che della Giunta medesima venga chiamato a far parte anche un rappresentante del settore del turismo che riveste particolare importanza nella economia di quella Provincia;
Considerata la fondatezza dei motivi addotti dalla predetta Giunta a sostegno della proposta;

Decreta:

Art. 1.

La Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Belluno, costituita ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, e della legge 12 luglio 1951, n. 560, è integrata con un membro scelto nel settore del turismo.

Art. 2.

Alla nomina del membro indicato nel predetto articolo sarà provveduto ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 dicembre 1960

Il Ministro per l'industria e per il commercio
COLOMBO

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
RUMOR

(8146)

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1960.
Trasferimento di crediti dalla Gestione Raggruppamenti Autocarri (G.R.A.), in liquidazione, all'Ente economico della pastorizia, in liquidazione.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'articolo unico della legge 18 marzo 1958, n. 356, recante disposizioni sul trasferimento di debiti e di crediti da uno ad altro degli enti in liquidazione che sono stati assoggettati alla disciplina della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;
Vista la legge 16 novembre 1957, n. 1122, che ha posto in liquidazione la Gestione Raggruppamenti Autocarri (G.R.A.);
Visti i propri decreti 14 gennaio e 19 dicembre 1957, con i quali l'Ente economico della pastorizia e la Gestione Raggruppamenti Autocarri (G.R.A.), sono stati assoggettati alla predetta disciplina;
Considerato che ai fini di una sollecita chiusura delle operazioni liquidatorie della G.R.A. è necessario trasferire i seguenti crediti verso Ditte in stato fallimentare, e quindi di lunga e difficile esazione:

Ditta	Amadei Carlo, Livorno	L.	8.571
»	Amovilli Franco, Bologna	»	44.000
»	Ascione Gennaro, Camerata	»	55.375
»	Attinà Angelo, Reggio Calabria	»	4.032
»	Baltaro Gennaro, Ivrea	»	374.999
»	Boccù Renzo, Padova	»	16.390
»	Boratto Roberto, Napoli	»	162.980
»	Cattini Giovanni, Milano	»	1.400
»	Cionfrini Pompeo, Roma	»	92.700
»	Conceria Pellami, Modena	»	7.380
»	Cooperativa « La Ricostruzione », L'Aquila	»	6.400
»	Conz Lino, Mestre	»	20.400
»	D'Agata Salvatore, Roma	»	41.700
»	« Dei », Siena	»	27.556
»	E.P.O.C.A. di Orsini Luigi, Pescara	»	29.269
»	Forno Pierino, Torino	»	8.240
»	General Trasporti di Dolci e Olivieri, Roma	»	790.408
»	Landy Freres, Bologna	»	13.632
»	Lanzoni Gino, Sant'Agata sul Santerno	»	2.442
»	Massi Alberto, Ascoli Piceno	»	8.500
»	Mestichelli F.lli, Ascoli Piceno	»	10.832
»	F.lli Miodini, Milano	»	74.500
»	Mondial Trasporti, Napoli	»	55.560
»	Mora Pietro, Milano	»	33.195
»	Nicolai Vasco, Livorno	»	76.266
»	Parmigiani Mario, Cremona	»	20.000
»	Pica Agostino, Ascoli Piceno	»	38.870
»	Procicchiani Angelo, Osimo	»	20.928
»	Rutigliano Riccardo, Corato	»	227.372
»	Santagata Giuseppe, Capua	»	46.350
»	Sapio Achille, Padova	»	6.693
»	Sattin Remo, Ferrara	»	11.068
»	Schivazappa Giacomino, Parma	»	26.399
»	Sprime, Napoli	»	12.432
»	Tabanelli Adolfo, Sant'Agata sul Santerno	»	134.242
»	Vibredile S.p.A., Bologna	»	178.920
»	Coop. Edile Bagnolese, Brescia	»	33.360
»	Coop. Costruzioni Edili Stradali, Bologna	»	9.280
	Totale	L.	2.732.641

Decreta:

I sopraelencati crediti della Gestione Raggruppamenti Autocarri (G.R.A.), in liquidazione, complessivamente ammontanti a L. 2.732.641 (lire duemilionisettecentotrentaduemilaseicentoquarantuno) sono trasferiti all'Ente economico della pastorizia, in liquidazione.

Roma, addì 21 dicembre 1960

Il Ministro: TAVIANI

(8148)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificato di abilitazione provvisoria

La dott.ssa Feliciantonia Micarelli, nata a Sassa (L'Aquila) il 17 marzo 1921, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di dottore commercialista rilasciatole dalla Università di Roma il 16 novembre 1953.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(8115)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 22 giugno 1960, registrato alla Corte dei conti l'8 ottobre 1960, è stato dichiarato inammissibile il ricorso al Governo della Repubblica prodotto dal sig. Alfredo Bolognesi contro il vincolo di notevole interesse pubblico, imposto con decreto ministeriale in data 29 marzo 1960, sul giardino Vidoni al corso Garibaldi n. 8 sito nel comune di Cremona.

(8143)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Trasferimento di alcuni beni immobili al Consorzio nazionale produttori canapa

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, in data 20 ottobre 1960, è stata trasferita, a termini dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1953, n. 842, al Consorzio nazionale produttori canapa la piena proprietà di alcuni beni immobili, di pertinenza del settore canapa, residuati dalla liquidazione dell'Ente economico delle fibre tessili.

(8175)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Poppi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 30 settembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 1960, registro n. 29 Interno, foglio n. 27, l'Amministrazione comunale di Poppi (Arezzo) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 9.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8162)

Autorizzazione al comune di Pratovecchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 26 settembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 1960, registro n. 29 Interno, foglio n. 32, l'Amministrazione comunale di Pratovecchio (Arezzo) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8163)

Autorizzazione al comune di San Pancrazio Salentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 16 settembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 1960, registro n. 29 Interno, foglio n. 47, l'Amministrazione comunale di San Pancrazio Salentino (Brindisi) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 25.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8166)

Autorizzazione al comune di Pergine Valdarno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 8 ottobre 1960, registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 1960, registro n. 29 Interno, foglio n. 25, l'Amministrazione comunale di Pergine Valdarno (Arezzo) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8164)

Autorizzazione al comune di Spinete ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 24 settembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 1960, registro n. 29 Interno, foglio n. 48, l'Amministrazione comunale di Spinete (Campobasso) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 550.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8165)

Autorizzazione al comune di Fasano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 24 settembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 1960, registro n. 29 Interno, foglio n. 46, l'Amministrazione comunale di Fasano (Brindisi) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 95.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8167)

Autorizzazione al comune di Moiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 16 settembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 1960, registro n. 29 Interno, foglio n. 44, l'Amministrazione comunale di Moiano (Benevento) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 5.730.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8168)

Autorizzazione al comune di Forchia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 16 settembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 1960, registro n. 29 Interno, foglio n. 43, l'Amministrazione comunale di Forchia (Benevento) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 5.150.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8169)

Autorizzazione al comune di Colle Sannita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 24 settembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 1960, registro n. 29 Interno, foglio n. 42, l'Amministrazione comunale di Colle Sannita (Benevento) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 10.650.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8170)

Autorizzazione al comune di Apice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 8 ottobre 1960, registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 1960, registro n. 29 Interno, foglio n. 41, l'Amministrazione comunale di Apice (Benevento) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 5.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8171)

Autorizzazione al comune di Cervino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 30 settembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 1960, registro n. 29 Interno, foglio n. 49, l'Amministrazione comunale di Cervino (Caserta) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 6.350.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8172)

Autorizzazione al comune di Lusciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 26 settembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 1960, registro n. 29 Interno, foglio n. 50, l'Amministrazione comunale di Lusciano (Caserta) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 1.030.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8173)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 1

Corso dei cambi del 2 gennaio 1961 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,67	620,65	620,64	620,65	620,57	620,60	620,605	620,70	620,60	620,65
$ Can.	622,65	622,50	622,75	622,60	621,50	622,50	622,60	622,90	622,75	622,50
Fr. Sv.	144,18	144,16	144,15	144,1575	144,15	144,13	144,155	144,17	144,12	144,16
Kr. D.	90 —	89,99	90,05	90,03	90,05	89,96	90,04	90 —	89,94	89,95
Kr. N.	86,93	86,98	86,93	86,94	87 —	86,91	86,925	86,90	86,91	86,95
Kr. Sv.	119,95	119,97	119,945	119,96	120 —	119,94	119,96	120 —	119,93	120 —
Fol.	164,63	164,60	164,58	164,56	164,60	164,62	164,58	164,60	164,61	164,63
Fr. B.	12,49	12,48	12,4875	12,48875	12,485	12,49	12,487	12,50	12,49	12,48
Fr. Fr. (N.F.)	126,58	126,61	126,62	126,63	126,60	126,64	126,60	126,60	126,64	126,63
Lst.	1740,65	1741,25	1741,675	1741,60	1740,75	1740,05	1741,55	1740,10	1740 —	1741,60
Dm. occ.	148,83	148,82	148,83	148,82	148,82	148,81	148,80	148,80	148,83	148,81
Scell. Austr.	23,88	23,88	23,88	23,88	23,83	23,88	23,8725	23,87	23,88	23,875

Media dei titoli del 2 gennaio 1961

Rendita 3,50 % 1906	ex 75,725
Id. 3,50 % 1902	ex 74,20
Id. 5 % 1935	ex 105,875
Redimibile 3,50 % 1934	ex 94,625
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	ex 85,025
Id. 5 % (Ricostruzione)	ex 99,025
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	ex 97,775
Id. 5 % 1936	ex 98,70
Id. 5 % (Città di Trieste)	ex 97,875
Id. 5 % (Beni Esteri)	ex 97,70

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1962)	101,25
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	101,20
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	101,50
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	101,65
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	101,625
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	101,60
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	101,825
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	101,30

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 2 gennaio 1961

1 Dollaro USA	620,627
1 Dollaro canadese	622,60
1 Franco svizzero	144,156
1 Corona danese	90,035
1 Corona norvegese	86,932
1 Corona svedese	119,96
1 Fiorino olandese	164,57
1 Franco belga	12,488
1 Franco nuovo (N.F.)	126,615
1 Lira sterlina	1741,575
1 Marco germanico	148,81
1 Scellino austriaco	23,876

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami e per titoli, a tre posti di aiuto ingegnere (1ª categoria, ruolo tecnico, grado 7°).

In relazione all'art. 6 del bando di concorso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 4 luglio 1960, con il quale fu indetto il concorso pubblico, per esami e per titoli, a tre posti di aiuto ingegnere, si comunica che le prove scritte avranno luogo in Roma, via Soderini 2, nei giorni 10, 11 e 12 gennaio 1961, con inizio alle ore 8 antimeridiane.

(8220)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI LATINA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Latina.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3495 del 4 agosto 1960, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di veterinario condotto (2ª condotta) vacante nel comune di Latina;
Ritenuto che occorra provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso di cui trattasi;
Viste le designazioni dell'Ordine provinciale dei veterinari e del Comune interessato;
Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito dagli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Visti gli articoli 47, 54 e 81 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sui concorsi a posti di sanitari condotti addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;
Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario condotto, di cui alla narrativa premessa, è costituita come segue:

Presidente:
De Longis dott. Torquato, vice prefetto.

Componenti:
Lungarella dott. Michele, veterinario provinciale superiore;
Romboli prof. dott. Bruno, docente in patologia generale ed anatomia patologica veterinaria presso l'Università di Pisa;
Seren prof. dott. Ennio, docente in clinica medica veterinaria presso l'Università di Milano, designato dall'Ordine dei veterinari di Latina;
Calugi dott. Vinnoco, veterinario condotto del comune di Latina, designato dal comune di Latina.

Eserciterà le funzioni di segretario della Commissione il dott. Francesco Di Monaco, consigliere di 1ª classe dell'Amministrazione civile dell'interno.

La Commissione giudicatrice inizierà le prove di esame non prima che sia decorso un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. La sede per il loro svolgimento è fissato presso i locali del Centro antimalarico di Latina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Latina, sede dell'Ufficio veterinario provinciale di Latina.

Latina, addì 17 dicembre 1960

Il veterinario provinciale: LUNGARELLA

(8083)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BERGAMO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bergamo al 30 novembre 1959.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il precedente decreto n. 1644/Div. san. in data 2 aprile 1960, con il quale veniva bandito il concorso per i posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1959;
Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice;
Viste le designazioni fatte dall'Ordine provinciale dei medici e dai Comuni interessati;
Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1955, n. 854;
Visto l'art. 44 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Bergamo al 30 novembre 1959, è costituita come appresso:

Presidente:
Ariano dott. Gaetano, vice prefetto.

Componenti:
Agrifoglio dott. Lino, medico provinciale capo;
Cantoni dott. prof. Oscar, primario medico dell'ospedale Maggiore di Bergamo, docente in clinica e patologia medica;
Pepere dott. prof. Marcello, primario chirurgo dell'ospedale Maggiore di Bergamo, docente in clinica e patologia chirurgica;
Locatelli dott. Giacomo, medico condotto.

Il dott. Arnaldo Perrottelli, consigliere dell'Amministrazione civile dell'interno, eserciterà le funzioni di segretario della Commissione.

La Commissione giudicatrice inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Bergamo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni interi e consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale di Bergamo.

Bergamo, addì 20 dicembre 1960

Il medico provinciale capo: AGRIFOGLIO

(8084)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.